

Al Comune di Albano Laziale
Settore III Servizio II
c.a Dottoressa Simona Polizzano

**OGGETTO: Istanza di iscrizione nell'Albo comunale speciale degli Enti del Terzo Settore /
elenco dei Comitati di Quartiere**

Modello B

Ragione sociale: Medihospes Cooperativa Sociale
Codice Fiscale/partita IVA: 01709130767
Indirizzo: Via Francesco Antolisei n.25, Roma (RM)
Telefono: 080/9905341
Pagina web: WWW.MEDIHOSPES.IT
E-mail: info@medihospes.it
Pec: medihospes@pec.it
Anno di fondazione: 2008

Forma Associativa:

organizzazione di volontariato	associazione di promozione sociale	ente filantropico
impresa sociale	<input checked="" type="checkbox"/> cooperativa sociale	rete associativa
società di mutuo soccorso	associazione	fondazione
altro Ente del terzo settore		

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

	Nominativi, dati anagrafici, residenza,	carica sociale
1	Camillo Giuseppe Aceto Nato a Guglionesi (CB) il 27/08/1964 Residente a Bari (Ba) in via F.lli De Filippo,7- CarbonaraCAP 70131 C.F. CTACLL64M27E259D	in qualità di Presidente del CDA
2	Marcello Cervone nato a Taranto il 16/03/1979 residente a Senise (PZ) Via Prof. De Grazia 48/B CAP 85038 C.F. CRVMCL79C16L049O	in qualità di Vicepresidente del CDA
3	Luigi Grimaldi nato a Roma il 12/03/1962 residente a Roma, Via Nomentana 1014 CAP 00137 C.F. GRMLGU62C12H501O	in qualità di Consigliere delegato del CDA
4	Nicolina Messuti nata a Maratea (PZ) il 27/05/1977 residente a Lauria (PZ) Contrada Catania,4 CAP 85044 C.F. MSSNLN77E67E919Z	in qualità di Consigliere del CDA senza poteri di rappresentanza
5	Andreana Ninotta nata a Agrigento (AG) il 26/08/1985 residente a Messina Prov. ME via Torrente Trapani Snc Complesso La Residenza CAP 98121 C.F. NNTNRN85M66A089S	in qualità di Consigliere del CDA senza poteri di rappresentanza
6	Michele De Giulio nato a Ciudad Ojeda (Venezuela) il 28/02/1964 residente a Bari Via Ugo Foscolo,13 - Carbonara CAP 70131 C.F. DGLMHL64B28Z614R	in qualità di Consigliere del CDA senza poteri di rappresentanza
7	Chiara Mastrogiacomo Nata a Roma il.12/02/1984 Residente a Roma in Via Taurianova 50 C.f. MSTCHR84B52H501J	in qualità di Consigliere del CDA senza poteri di rappresentanza
8	Gabriele Lino Scotti nato a Potenza il 29/03/1969 residente a Grottaferrata (RM) in Viale G. Dusmet 9 C.F. SCTGRL69C29G942L	in qualità di Consigliere del CDA senza poteri di rappresentanza
9	Armando Cancelli Nato a Colleferro (RM) il 20/05/1960 Residente a Roma in Piazza Dante, 1a CAP 00185 C.F. CNCRND60E20C858F	in qualità di Consigliere del CDA senza poteri di rappresentanza

Finalità (in breve):

Medihospes è la cooperativa con oltre 4000 dipendenti che in tutta Italia offrono quasi 2 milioni di

Medihospes Cooperativa Sociale

P.I. e C.F. 01709130767
 Tel. 080/9905341 – Cell. Ufficio Gare 349/3626022
 Sede Legale Via F. Antolisei, 25 – 00173 Roma
 PEC medihospes@pec.it E-MAIL gare@medihospes.it



medihospes



Persone che incontrano Persone

medihospes@pec.it • www.medihospes.it

ore di accoglienza all'anno, assistenza e cura a oltre 7.500 persone ogni giorno. Questo filo rosso, rivolto a persone socialmente fragili o che vivono in condizione di emergenza sanitaria e umanitaria, caratterizza l'impegno quotidiano di tutte le persone che gravitano nel mondo Medihospes.

La cooperativa Medihospes fonda la propria identità sulla creazione di condizioni culturali e azioni di sistema che promuovono percorsi di presa in carico globale della persona, fornendo a ciascuno risposte mirate ai reali bisogni di assistenza, cura, accoglienza, integrazione, autonomia e sviluppo. Medihospes è impegnata a unire energie per la rimozione degli ostacoli che possono limitare la dignità o la libertà di esercizio di diritti fondamentali riconosciuti a tutti gli individui. Per tale motivo, la cooperativa Medihospes è quotidianamente impegnata nella diffusione di una cultura basata sull'accoglienza e la solidarietà, la partecipazione e la condivisione, l'accettazione e la non discriminazione delle fragilità e delle diversità, con l'obiettivo di migliorare l'esercizio delle libertà fondamentali di ogni persona e favorire l'accesso alle cure e all'assistenza in caso di bisogno.

Medihospes ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la promozione e gestione di strutture e servizi a favore di persone in situazione di fragilità educativa, sociale e sanitaria e/o svantaggiate in modo temporaneo o permanente. Tale finalità è declinata nei seguenti obiettivi:

1. rispondere al bisogno di cura, riabilitazione, integrazione sociale e lavorativa delle persone che versano in situazione di disagio sociale, fisico e/o psichico;
2. favorire la formazione e l'occupazione lavorativa;
3. promuovere una cultura della persona ispirandosi ai principi della solidarietà umana e della sussidiarietà.

La Cooperativa, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, opera senza finalità lucrativa e con finalità mutualistiche. Tra le attività svolte e menzionate dallo statuto della Cooperativa:

- assistenza socio sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare) e sociale (educative, psicologica, riabilitativa, tutelare), anche domiciliare;
- gestione Residenze Protette per anziani, disabili fisici e psichici, minori a rischio devianza;
- centri diurni e centri aperti polivalenti per minori, per diversamente abili, per anziani, per malati terminali;
- attività assistenziali in favore di bambini con gravi disabilità di tipo psicologico, con ritardo mentale medio-lieve e con disabilità di apprendimento;
- cure domiciliari, anche palliative;
- assistenza qualificata in forma integrata (medica, infermieristica, riabilitativa, educativa, psicologica, sociale) presso strutture per anziani, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale per anziani, centri diurni, oppure a domicilio;
- servizio di accompagnamento e trasporto pazienti, anche con automezzi speciali;
- organizzazione e gestione di strutture per assistenza e/o emergenza abitativa e/o sociale;
- organizzazione e gestione di centri di accoglienza per immigrati (CAS, CARA, etc.) e di progetti

Medihospes Cooperativa Sociale

P.I. e C.F. 01709130767

Tel. 080/9905341 – Cell. Ufficio Gare 349/3626022

Sede Legale Via F. Antolisei, 25 – 00173 Roma

PEC medihospes@pec.it E-MAIL gare@medihospes.it

- di accoglienza integrata in favore di immigrati (progetti SAI, ex SIPROIMI, ex SPRAR);
- organizzazione e gestione di sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
 - organizzazione e gestione di strutture per minori, comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza,
 - comunità alloggio, gruppo appartamento, centro socio-educativo diurno;
 - organizzazione e gestione di servizi socio assistenziali, sportelli sociali e centri per il contrasto al fenomeno dello stalking e della violenza di genere, centri antiviolenza;
 - servizi e centri di accoglienza notturna per persone senza fissa dimora e per quanti versano in condizioni di marginalità sociale.

Il progetto gestionale dei servizi della nostra Cooperativa si caratterizza per una particolare attenzione:

- alla partecipazione di tutta la comunità nella costruzione di una rete solidale e di una presa in carico condivisa;
- all'integrazione tra l'azione dei Comuni interessati, dei Servizi Sociali, delle Scuole, degli ETS del territorio e quello degli operatori della Cooperativa, secondo una logica di perfetta uniformità di intenti e di strategie, in ottica multidisciplinare e multidimensionale;
- al qui ed ora, valorizzando il tessuto locale e anzi sviluppando le potenzialità del territorio di appartenenza;
- alla persona, predisponendo progetti che non risultino mai in pianificazioni standardizzate e ricette preconfezionate, ma che siano responsivi e calibrati intorno ai bisogni dei destinatari.

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di:

<p>Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 - Comune di Albano Laziale Capofila</p>	<p>REGISTRO DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO RM 6.2.</p> <p>Anziani, Disabili, Minori, Persone in condizioni di grave disagio sociale.</p> <p>PROT 21172-4 del 04/05/2020 - AGGIORNATO CON Determinazione Dirigenziale n. 39 del 19/01/2024</p>
<p>Roma Capitale</p>	<p>Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)</p> <p>Area anziani - area minori - area disabili - determinazione dirigenziale</p>

	<p>n. 4522 del 20/12/2017</p> <p>Area adulti microaree "Contrasto alla marginalità sociale" e "Integrazione social per persone straniere e nomadi" - determinazione dirigenziale n. 2677 del 09/09/2020</p> <p>Area Adulti – Gravi Fragilità Sanitarie - determinazione dirigenziale QE/460/2024 del 30/01/2024</p>
--	---

~~Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:~~

~~2021: 2022: 2023:~~

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

Comune di Albano - capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2 per assistenza domiciliare rivolti a persone anziane non autosufficienti, a persone con disabilità e ai minori a rischio residenti nel territorio del Distretto RM 6.2

2021: € 513.756,75 2022: € 616.956,13 2023: € 535.900,94 (dato provvisorio)

Luogo e data Roma, 09/02/2024


Firma del legale rappresentante

Medihospes Cooperativa Sociale

Il Presidente

Camillo Giuseppe Aceto

Firmato digitalmente
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE
Sede Legale: Via Francesco Antolisei n. 25
00173 Roma

C.F./P.IVA 01709130767


Allegato "B" al n. 836 di Raccolta

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

"MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società cooperativa sociale retta dal presente statuto è denominata: "MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

ARTICOLO 2 - SEDE E SEDI SECONDARIE

La sede legale della cooperativa è nel Comune di Roma (RM) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA COOPERATIVA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO, MUTUALITA' PREVALENTE, REQUISITI, RAPPORTI CON I SOCI, SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

ARTICOLO 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La società cooperativa svolgerà la sua attività in regime di mutualità prevalente, rispettando i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art. 2513 c.c., in ragione del tipo di scambio mutualistico.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MUTUALITA'

A norma dell'art. 2514 c.c. la cooperativa intende perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON I SOCI

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tra la società e i soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 8 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, opera senza finalità lucrativa e con finalità mutualistica.

La società, al fine del perseguimento del suo scopo può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa, senza finalità speculative, ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.

La Cooperativa, inoltre, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'alleanza Cooperativa Internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa, pertanto, si propone di svolgere in modo organizzato e senza scopo di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale professionale e materiale nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qual-

siasi forma chieda di usufruirne.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme consentite dalla legge, all'attività della cooperativa.

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi in appalto o convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- assistenza socio sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare) e sociale (educative, psicologica, riabilitativa, tutelare) qualificata nei confronti delle persone anziane, dei malati, delle persone diversamente abili, degli emarginati e dei minori, all'interno di Ospedali, Case di cura, Hospice, Cliniche, RSA, Residenze Protette, Case di Riposo, RSD, Centri Diurni;

- assistenza domiciliare sociale, socio sanitaria e sanitaria (ADI, ADO) di tipo medico specialistica, infermieristico, tutelare e riabilitativo a favore di persone malate, anche terminali, anziane, disabili, da effettuarsi anche all'interno di Strutture Residenziali;

- gestione, autonoma o in regime di concessione con Enti Pubblici o Privati, di Residenze Sanitarie Assistite e Residenze Protette per Anziani, disabili fisici e psichici, minori a rischio devianza; centri diurni; centri aperti polivalenti per minori, centri sociali polivalenti per persone diversamente abili e per anziani, e Hospice per malati terminali e non, centri di riabilitazione; case di cura;

- assistenza qualificata in forma integrata (medica, infermieristica, riabilitativa, educativa, psicologica, sociale) presso strutture per anziani, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza socio sanitaria assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale per anziani, centri diurni;

- assistenza integrata (socio sanitaria) a persone con virus da HIV a domicilio o presso Case Famiglia, Comunità Alloggio e strutture similari dedicate;

- assistenza a domicilio o presso strutture appositamente rivolte a pazienti con alta complessità assistenziale (oncologici, SLA, in stato di coma vegetativo) anche attraverso l'impiego di macchine, attrezzature e ausili;

- servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi ospedalieri, Ambulatoriali, centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei campioni;

- servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie in genere (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.), anche con ausili per la mobilitazione adeguati;
- trasporto pazienti con o senza medico a bordo, con autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici;
- trasporto di soccorso emergenza a livello nazionale ed europeo anche con automezzi speciali pazienti con o senza Medico a bordo, con Autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici;
- trasporto di soccorso emergenza a livello nazionale ed europeo anche con automezzi speciali ed accompagnamento pazienti dializzati, disabili, anziani, persone con invalidità parziali o con patologie altrimenti invalidanti (HIV, malati psichiatrici, etc.) da e per la propria abitazione, ambulatori, ospedali, centri diurni, residenze ed ogni altra destinazione, anche di tipo ricreativo con automezzi attrezzati, allestiti ed adeguati al trasporto di persone anche carrozzate;
- assistenza socio sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretta a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale molto elevato (oltre le dodici ore giornaliere) nell'area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle ventilazioni meccaniche domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie e patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche) anche attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutripompe, aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali;
- servizi nell'ambito della medicina del lavoro;
- attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di progetti S.A.I. (S.A.I. (sistema accoglienza immigrazione));
- Organizzazione e la gestione di C.A.R.A. (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) e C.A.S. (Centro Accoglienza Straordinaria);
- la cura di procedura di adozione internazionale ai sensi della Legge 184/83;
- servizi ausiliari di supporto all'assistenza (trasporto interno pazienti, trasporto liquidi biologici, trasferimento farmaci, rifacimento e ripristino unità letto, etc.) all'interno di Ospedali, Case di cura, RSA, Cliniche, Residenze Protette, RAA, anche attraverso:

- l'organizzazione e la gestione di strutture per assistenza e/o emergenza abitativa e/o sociale;
- l'organizzazione e la gestione di servizio di filtro, informazione, integrazione, tutela e valorizzazione delle identità culturali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, residenti sul territorio;
- l'organizzazione e la gestione di centri di identificazione ed espulsione per immigrati;
- l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza per immigrati fuori dal territorio nazionale;
- l'organizzazione e la gestione di sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- l'organizzazione e la gestione di strutture "Albergo Diffuso" per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali e non;
- l'organizzazione e la gestione di strutture per minori, comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appartamento, centro socio-educativo diurno;
- le attività assistenziali in favore di bambini con gravi disabilità di tipo psicologico (Ritardo mentale grave e autismo infantile), problematiche di apprendimento e comportamento di bambini con ritardo mentale medio-lieve e con disabilità di apprendimento;
- l'organizzazione e la gestione di strutture per persone diversamente abili, gruppo appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza socio sanitaria assistenziale per diversamente abili, residenza sociale assistenziale per persone diversamente abili, centri diurni socio-educativi e riabilitativo, casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità;
- l'organizzazione e la gestione di strutture per persone con problematiche psico-sociali, case famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali, comunità alloggio e gruppo appartamento per ex-tossicodipendenti;
- la gestione di servizi di sostegno ai ragazzi che hanno difficoltà nell'acquisizione scolastica, frequentanti la scuola primaria di primo e secondo grado (elementare e media con situazioni familiari e sociali problematiche);
- l'organizzazione e la gestione di strutture per adulti con problematiche sociali, comunità alloggio e gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza per adulti; casa rifugio e centri di accoglienza per donne vittime di violenza, casa rifugio e centri di accoglienza per persone vittime di tratta, centri notturni di accoglienza per persone senza fissa dimora, attivare e gestire servizi per l'emergenza freddo/caldo;
- l'organizzazione e la gestione di servizi socio assistenziali, servizio di segretariato sociale, sportelli sociali,

sportelli e centri per il contrasto al fenomeno dello stalking e della violenza di genere, servizio di pronto intervento sociale, servizio sociale professionale, centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, compresa la scuola genitori, mediazione familiare, e spazio neutro, comunità familiare o casa famiglia, affidamento familiare minori, affido adulti, affido anziani, servizio civile degli anziani, servizio di telefonia sociale, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centro anti-violenza con annesso attività di formazione, informazione, pronto intervento e pronta accoglienza anche a carattere residenziale o semiresidenziale;

- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza e interventi a favore delle famiglie in situazioni di disagio economico e sociale, per affitti, per minori in situazione di multi-problematiche di ordine psicosociale-sanitario, nascite, adozioni, assistenza integrativa nell'ambito familiare ai propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale, per interventi sociali e di cure domiciliari a malattie oncologiche;

- l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza e centri sociali rieducativi per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza a persone con disagi o disturbi psichiatrici, in contesti domiciliari, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali o detentivi;

- attività di contrasto ai fenomeni di violenza di genere e attività di contrasto allo stalking;

- attività di contrasto alla dispersione scolastica;

- l'organizzazione e la gestione di eventi sportivi nei confronti delle persone anziane, dei malati, degli handicappati, degli emarginati e dei bambini;

- l'organizzazione e la gestione di asili nido, ludoteche, centri ludico prima infanzia, centri di riposo per anziani, centri sociali con i relativi ed annessi servizi di assistenza.

- lo svolgimento di qualsiasi altra attività di servizi (pulizia, ristoro, amministrazione) ove necessarie ed ausiliarie alle attività sopra descritte inerenti l'oggetto sociale;

- lo svolgimento di ogni iniziativa utile per la promozione ed organizzazione di attività culturali e sociali e del tempo libero inerente l'oggetto sociale;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, corsi tecnici, laboratori e quanto altro utile e necessario per promuovere lo sviluppo fisico, morale e culturale dei partecipanti;

- l'assunzione in locazione o in uso ad altri titoli o l'acquisto di macchinari ed attrezzature e quanto altro occorre per l'esecuzione di tutte le attività di cui sopra;
- l'avvalersi di locali di proprietà di Comuni, Enti pubblici e privati ed ecclesiali per il raggiungimento degli scopi prefissati;
- promuovere e stabilire Convenzioni e accordi vari con Enti ed Istituzioni pubbliche, private ed ecclesiali, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgano attività di interessi comune;
- lo svolgimento di qualunque attività connessa ed affine a quelle indicate e la promozione di tutte quelle iniziative che possono contribuire al raggiungimento degli scopi prefissati;
- dare adesioni ed assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed Organismi pubblici e privati che riguardano gli scopi della Cooperativa e della cooperazione in generale;
- il reperimento di fondi necessari per il conseguimento delle suddette finalità, per il raggiungimento delle quali potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione nessuno escluso, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, ed affittare beni mobili, immobili ed oggetti di arredamento; nonché richiedere denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi; amministrare e utilizzare i beni di sua proprietà, scegliendo il personale per la direzione, amministrazione e gestione delle cose, comunità, residenze, centri e tutto quanto previsto dall'oggetto sociale;
- l'acquisto e la fornitura di articoli di consumo collettivo di vario genere, indispensabili ed utili per le attività del presente oggetto sociale;
- l'organizzazione e la gestione di tutti gli eventuali servizi connessi alle attività del presente oggetto sociale;
- la realizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- la realizzazione di attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Per lo svolgimento di attività mediche o paramediche, la società si avvarrà esclusivamente di medici, paramedici o altri soggetti titolari dei necessari requisiti professionali iscritti nei relativi albi ed ordini professionali previsti

dalla legge. In ogni caso le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi professionali.

Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 4 dicembre 1997 n. 460.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché a titolo di indicazione esemplificativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

2) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle Leggi vigenti, ad esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività sopra citate; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI, PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-

sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano la capacità d'agire e che, in base ai loro requisiti, qualifiche professionali ed effettiva capacità, possano partecipare alle attività dell'impresa sociale, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo e, comunque, tutte quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nel settore di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente allo scopo della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali nell'ambito dell'attività svolta. Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

Il possesso di una quota implica adesione all'atto costitutivo, allo statuto e all'eventuale regolamento.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività di tali cooperative.

E' consentita l'ammissione a socio di personale tecnico e amministrativo nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' inoltre consentito l'ingresso nella società a soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci, il loro numero non potrà essere superiore al massimo previsto dalla legge ed operano nel rispetto di tutte le normative vigenti.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.45 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia apertamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;
- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto

delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 10 bis - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto, devono tuttavia:

- completare la loro formazione;
- effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, non potrà essere superiore ai limiti di legge. L'organo amministrativo potrà fissare, in un apposito regolamento in funzione della natura, della durata e del rapporto instaurato, anche periodi diversi di appartenenza alla speciale categoria di soci.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce anche i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché la quota che il socio speciale deve sottoscrivere.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, commi 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-

re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza delle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci;
- e) la non osservanza dei regolamenti interni.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale non inferiore di Euro 25,00 (venticinque/00), né superiore al massimo consentito dalla legge;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- 5) da liberalità e da contributi di enti pubblici e privati

e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2524 e 2438 e ss. c.c.), in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ARTICOLO 13 - AZIONI

Il capitale sociale è ripartito in azioni che non possono essere di valore nominale inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro né superiore al massimo consentito dalla legge.

Nessun socio può avere una quota superiore al massimo consentito dalla legge.

I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. - distribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-sexies c.c. - distribuzione dei ristorni ai soci e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

ARTICOLO 14 - ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 15 - STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori

qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c., e dell'art.111-octies delle d.a.t.. In ogni caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

L'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 16 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo, è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE DEL SOCIO, LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 18 - RECESSO

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;

- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società e una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Inoltre il recesso spetta al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di diversa disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

L'esclusione ha effetto sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici pendenti tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 21.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10.

In caso di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte, che le azioni siano divisibili e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo successivo.

ARTICOLO 21 - LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AL SOCIO

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo versato e rivalutato.

La liquidazione delle azioni deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e se non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.19, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E CONTROLLI

CAPO I - ASSEMBLEA

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, l'ammontare del loro compenso e la scelta del sistema di amministrazione;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore, ove necessario per legge, la loro revoca e l'ammontare del loro compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione relativa all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- f) la nomina dei liquidatori, la loro revoca ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- g) le decisioni sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- h) le decisioni sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché su tutti gli argomenti che gli amministratori sottopongono alla sua approvazione.

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, potrà essere fatta anche a mezzo di avviso da pubbli-

carsi, insieme all'ordine del giorno, sul giornale "Italia Cooperativa", o sulla "Gazzetta Ufficiale".

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e sindaci sia presente o sia informata della riunione.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 25 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore delle azioni possedute.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che, alla data della stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente e dall'organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Sia nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione che nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corri-

spondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 2539 c.c. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da queste controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 26 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale indicante:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- e) per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 27 - MAGGIORANZE

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema dellaalzata di mano o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea dei so-

ci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 28 - ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di 500 (cinquecento) soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29 - AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori possono essere sia soci che non soci e sono rieleggibili.

La società può essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, che assumono le loro decisioni con delibera collegiale.

L'organo amministrativo viene nominato dall'assemblea dei soci, che stabilisce altresì la durata della carica al momento della nomina, che non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-

cale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, se non vi abbia provveduto l'assemblea sceglie tra i suoi componenti il Presidente e un vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente inoltre presiede il consiglio e in sua assenza il vice Presidente, in assenza di entrambi il più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati negli artt. 2544 e 2381 c.c.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di un amministratore, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune in cui ha sede la cooperativa, ovvero in altro comune italiano, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o atto costitutivo), l'intero consiglio decade e quelli rimasti in carica devono convocare, entro 30 giorni dall'evento, l'assemblea per la ricostituzione dell'intero consiglio. In caso di inerzia degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea sarà convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, ove nominato.

ARTICOLO 31 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge e dallo statuto sociale

riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- e) compiere operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- i) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;
- j) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o l'amministratore delegato, ed eventuali consiglieri delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza e la firma sociale.

E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza od impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono ricevere compensi per la loro carica, dietro preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci. Agli amministratori, spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute, documentate ai sensi di legge, per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

CAPO III

CONTROLLI

ARTICOLO 34 - ORGANI DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale e/o il reviso-

re. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

ARTICOLO 35 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la delibera di nomina del Collegio stesso. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni delle società per azioni (artt.2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. (Controllo della Gestione) ed inoltre può esercitare anche le funzioni di Controllo Contabile di cui all'art. 2409 bis, e seguenti del c.c.; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La retribuzione dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ARTICOLO 36 -- REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere affidato ad un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui al d.l. 39/2010.

ARTICOLO 37 -- CONTROLLO SULLE SOCIETA' COOPERATIVE

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

ARTICOLO 38 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare, eventualmente assistiti da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esi-

ste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 39 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 40 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli amministratori e i sindaci, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, devono illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

ARTICOLO 41 - UTILI

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;
- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 42 - RISTORNI

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può anche avvenire mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c.

I criteri di ripartizione dei ristorni, inoltre, sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, NORME FINALI

ARTICOLO 43 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie per le cause di cui ai numeri 1-2-3-5-6 e 7 previste dall'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 44 - OBBLIGO DI DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti in base ed ai sensi della legge 59/92.

ARTICOLO 45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, art. 34 e segg.

ARTICOLO 46 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to: Camillo Giuseppe Aceto - Giuseppe Galiano notaio, segue sigillo.